

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 603

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori PONTONE, MISSERVILLE, FILETTI,
DANIELI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI
IANNUZZI, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA,
SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1992

Procedimento di approvazione della nuova Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — La X Legislatura si è chiusa — e anzi sembrava che le Camere potessero essere sciolte anticipatamente — sottolineando la necessità di provvedere ad una revisione del testo costituzionale onde procedere in tempi brevi alla riforma di alcuni importanti istituti. D'altronde la necessità di rinnovamento, avvertita a livello nazionale da tutta l'opinione pubblica, ha dato chiari segnali sia nel corso della campagna elettorale, che nello stesso voto espresso il 5 ed il 6 aprile scorso.

Di conseguenza, questa nuova Legislatura si è aperta proprio facendosi carico del compito relativo ad una organica revisione della nostra Carta costituzionale. Tutte le forze politiche non hanno potuto discono-

scere la improrogabilità di questa esigenza di cui il MSI-DN si era fatto portavoce già da diversi anni: ma la situazione italiana si è fatta talmente grave che la tanto reclamata Commissione parlamentare per le riforme istituzionali è stata istituita, lo scorso mese di luglio, con atti interni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati adottati dai rispettivi Presidenti. In sostanza, così come il nostro Gruppo parlamentare sottolineava, l'istituzione della Commissione *ad hoc* non poteva attendere i tempi parlamentari di un eventuale *iter* di approvazione di un disegno di legge.

Pertanto ci troviamo oggi a discutere sui poteri e sulle precise finalità da attribuirsi a questa Commissione che dovrà predisporre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- entro un anno dal suo insediamento - uno o più schemi di revisione costituzionale da sottoporre all'esame ed all'attenzione delle Camere.

A tale scopo, la esigenza che vogliamo sottolineare con questo disegno di legge è quella di non esautorare il popolo italiano dal diritto alla scelta della forma della propria Repubblica e proponiamo che venga chiamato ad esprimersi sulla forma presidenziale o parlamentare di governo. Pertanto il testo di questo disegno di legge, prevede che, entro un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del suo decreto di indizione, si svolga un *referendum* consultivo che inviti gli italiani ad esprimersi sull'elezione diretta del Capo dello Stato, tale da rappresentare la effettiva figura centrale dell'intero sistema costituzionale, dotato di ampi e decisivi poteri di indirizzo politico, capace di coordinare le varie funzioni di tutte le pubbliche istituzioni, rappresentando così concretamente l'unità nazionale.

Una volta acquisito il risultato referendario la Commissione parlamentare (che riteniamo potrebbe essere integrata con tecnici non parlamentari la cui nomina è riservata al Capo dello Stato che li sceglie esclusivamente sulla base della loro comprovata competenza in materia giuridico-costituzionale e al di fuori da qualsiasi designazione partitica o governativa) dovrà trasmettere alle Camere i progetti di revisione costituzionale che abbia elaborato in sintonia con l'espressione della volontà popolare.

In pratica il nuovo testo costituzionale deve fondarsi sulla garanzia massima del rispetto della sovranità popolare che - per quanto stabilito nel testo vigente - è purtroppo rimasto fino ad oggi lettera morta, mortificando sempre più gli istituti di democrazia diretta. Si auspica inoltre una revisione dell'attuale articolo 138 della Costituzione che disciplina, appunto, la procedura di revisione costituzionale.

Le Camere quindi, dovranno esprimersi sul nuovo testo costituzionale a maggioranza assoluta dei propri componenti ma, qualunque sia l'ampiezza della maggioranza parlamentare che ne determinerà l'approvazione, tale testo dovrà essere sottoposto a «*referendum* confermativo» in modo da sottolinearne la coerenza.

Unitamente al testo - per così dire - principale le varie forze politiche, nella fattispecie i Gruppi parlamentari, potranno chiedere che vengano sottoposti a *referendum* anche dei loro progetti alternativi, che verranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* che riporterà il testo principale ed il risultato referendario.

Da ultimo, abbiamo altresì previsto che ove le Camere non riescano a licenziare un testo di legge entro il termine previsto di un anno, vengano sciolte e si proceda quindi a nuove elezioni politiche.

Onorevoli senatori, non servono certo altri argomenti a sottolineare la necessità di agire in tempi brevi e rimettiamo quindi alla sensibilità di quest'Aula la rapida approvazione del testo che oggi presentiamo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
—**Art. 1.**

*(Commissione bicamerale
per la nuova Costituzione)*

1. È istituita una Commissione bicamerale col compito di elaborare, entro un anno dal suo insediamento, uno o più schemi organici di una nuova Costituzione che dovrà essere fondata sulla piena ed effettiva sovranità popolare, esercitata attraverso nuove e più complete forme di rappresentanza.

Art. 2.

(Poteri)

1. La Commissione è dotata di poteri referenti nei confronti delle Assemblee parlamentari nel quadro del nuovo procedimento costituente di cui agli articoli successivi.

Art. 3.

*(Referendum istituzionale
sulla forma di governo)*

1. Prima della trasmissione degli schemi organici di cui all'articolo 1 alle Assemblee parlamentari, il Capo dello Stato indice di ufficio un *referendum* istituzionale sui caratteri fondamentali della futura forma di governo.

2. Tale *referendum* avrà luogo la quarta domenica successiva alla pubblicazione del decreto di indizione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sarà considerata prevalente la tesi che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Art. 4.

(Quesito referendario)

1. Il quesito da sottoporsi al voto popolare sarà così formulato: «Volete voi un Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo e dotato di ampi e decisivi poteri di indirizzo politico e di coordinamento fra le pubbliche istituzioni che facciano del Presidente della Repubblica la figura centrale dell'intero ordinamento costituzionale e l'effettivo rappresentante dell'unità nazionale?»

Art. 5.

(Trasmissione degli schemi organici di Costituzione alle Camere)

1. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione trasmette alle Assemblee parlamentari soltanto gli schemi organici di Costituzione che risultino in armonia con l'esito del voto popolare.

2. In caso di dubbio la decisione spetterà al Capo dello Stato.

Art. 6.

(Approvazione della nuova Costituzione)

1. Le Camere deliberano sul testo della nuova Costituzione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Alla decisione finale si dovrà comunque pervenire entro il termine perentorio di un anno dalla trasmissione degli schemi organici da parte della Commissione.

3. In mancanza, il Parlamento verrà sciolto e si procederà a nuove elezioni politiche.

4. In quest'ultima ipotesi il termine di un anno decorrerà di nuovo, con gli stessi effetti, dal giorno successivo a quello della prima riunione delle nuove Camere.

5. Resta fermo, in ogni caso, il carattere vincolante del già espletato referendum istituzionale, di cui agli articoli 4, 5 3 6 della presente legge costituzionale.

Art. 7.

(Referendum costituzionale)

1. Il testo della nuova Costituzione verrà in ogni caso sottoposto a *referendum* confermativo indetto di ufficio dal Capo dello Stato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, quale che sia l'ampiezza della maggioranza parlamentare che ne ha determinato l'approvazione.

Art. 8.

(Progetti alternativi)

1. Ciascun gruppo parlamentare ha facoltà di chiedere che sia sottoposto a *referendum* un progetto di Costituzione alternativo a quello approvato dal Parlamento, purchè il suo contenuto non sia in contrasto con l'esito del *referendum* istituzionale di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge costituzionale.

2. In caso di dubbio sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* deciderà inappellabilmente il Capo dello Stato.

3. I progetti alternativi di Costituzione ammessi al *referendum* costituzionale saranno anch'essi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* contestualmente al progetto approvato dalla maggioranza del Parlamento.

4. Il voto popolare sui vari progetti di Costituzione deve avvenire nello stesso giorno.

Art. 9.

(Maggioranza richiesta)

1. Per l'approvazione del testo della Costituzione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il corpo elettorale. Qualora nessun progetto ottenesse una tale maggioranza, si procederà due settimane dopo a ballottaggio fra i due progetti più votati nel turno precedente: sarà allora sufficiente la maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 10.

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La nuova Costituzione è promulgata dal Capo dello Stato entro dieci giorni dal *referendum*, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.